REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pisa

Sezione Lavoro

N.R.G. 1258/2025

Il Giudice del Lavoro, [redacted] a seguito dell'udienza svolta in data 07.05.2026 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa proposta da

[redacted] (C.F.: [redacted] rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Baldi e Nicola Favati ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;

ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore,* **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA – UFFICIO X – AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PISA** (C.F. 80007150503), in persona del Dirigente *pro tempore,* rappresentati *ex* art. 417 *bis* c.p.c. dalla dott.ssa [redacted] quale funzionaria delegata dell'amministrazione scolastica ed elettivamente domiciliato presso l'Ambito territoriale

resistente

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 604b79ac77b5a4834cf27692b3677e0

OGGETTO: Riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute

Conclusioni

Per la parte ricorrente [redacted] *"Che il Tribunale di Pisa Giudice del Lavoro voglia accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'importo di € 9.743,10 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse maturati negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, conseguentemente, condannare il Ministero dell'Istruzione del Merito con sede a Roma in Viale Trastevere n 1, CF 80185250588, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti. In ogni caso oltre interessi legali sulle somme dalla maturazione al saldo. Spese, competenze e accessori integralmente rifuse, tenuto conto anche dell'elaborazione del conteggio allegato, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18. In via Istruttoria, nel caso di contestazione dei conteggi contenuti nel presente ricorso, si chiede ammettersi CTU contabile per la determinazione delle indennità rivendicate ai sensi della normativa contrattuale."*

Per la parte resistente Ministero dell'Istruzione e del Merito: *"preliminarmente, dichiarare la prescrizione e, in subordine, rigettare tutte le domande ex adverso effettuare in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni evidenziate in parte motiva. In subordine, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, riformulare il quantum di spettanza di controparte, poiché i conteggi in ricorso risultano errati e non veritieri. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio."*.

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 604b79ac77b5a4834cf27692b3677e0

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 23.07.2025, [redacted] [redacted] in qualità di docente non di ruolo, conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione per sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per l'attività di docente prestata in favore dell'amministrazione scolastica convenuta, durante gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica alla corresponsione della somma complessiva di € 9.743,10 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute.

2. In particolare, la ricorrente esponeva di aver prestato servizio, alle dipendenze dell'amministrazione scolastica, con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno durante gli anni scolastici indicati. Deduceva di aver maturato e non fruito, comprensivi di festività soppresse, di n. 22,30 giorni di ferie per l'a.s. 2019/2020; n. 25,74 giorni di ferie per l'a.s. 2019/2020; n. 20,08 giorni di ferie per l'a.s. 2020/2021; n. 27,52 giorni di ferie per l'a.s. 2021/2022; n. 27,42 giorni di ferie per l'a.s. 2022/2023; n. 22,68 giorni di ferie per l'a.s. 2023/2024. Precisava che aveva fruito solo di 2 giorni di ferie nell'a.s. 2018/2019, 1 giorno nell'a.s. 2019/2020, 5 giorni nell'a.s. 2020/2021, 2 giorni nell'a.s. 2021/2022, 2 giorni nell'a.s. 2022/2023, 7 giorni nell'a.s. 2023/2024. Riferiva che, per gli altri giorni maturati, né i dirigenti Scolastici l'avevano invitato a farlo o lo avevano informato che, in mancanza di tale fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie/festività e alla corrispondente indennità sostitutiva. Lamentava, infatti, di non aver mai percepito l'emolumento previsto in quanto secondo il Ministero resistente, nel periodo di sospensione delle lezioni, i docenti devono ritenersi automaticamente collocati in ferie. La ricorrente esponeva che il personale docente dovesse fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, definiti dai calendari scolastici regionali e che per la parte rimanente dell'anno la

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 604b79ac77b5a4834cf27692b3677e0

fruizione fosse limitata a un periodo di sei giornate lavorative (art. 1, comma 54, l. 228/2012) e che solo il personale precario avesse diritto alla monetizzazione delle ferie non godute limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui, previa richiesta, è autorizzato dal dirigente scolastico a fruirne nei periodi in cui tale fruizione è consentita, ossia durante la sospensione delle lezioni (art. 1, comma 55, l. 228/2012). Richiamando i principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e l'orientamento dei giudici di legittimità, sosteneva che chi non riceve l'invito a fruire delle ferie restanti – invito che deve essere provato dall'amministrazione - né viene informato dell'eventuale perdita dei giorni di ferie alla cessazione del rapporto, deve considerarsi regolarmente in servizio, così conservando il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate residue non godute. Tale invito, spiegava, non era mai stato ricevuto.

3. In data 03.02.2026 si costituivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio X – Ambito Territoriale della Provincia di Pisa, eccependo in via preliminare la prescrizione relativa alle pretese retributive e contributive avanzate con riferimento a date anteriori al quinquennio precedente alla data di notifica del ricorso introduttivo della presente causa o di qualunque altro atto interruttivo della prescrizione antecedente.

4. Nel merito, parte resistente produceva: con riferimento all'anno scolastico 2018/2019 la comunicazione di liquidazione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per n. 12,22 giorni di ferie maturati dalla ricorrente; con riferimento all'anno scolastico 2019/2020, la circolare dell'Istituto scolastico presso la quale svolgeva servizio la ricorrente contenente l'invito a presentare piano ferie ; con riferimento all'anno scolastico 2022/2023 l'invito rivolto alla ricorrente a fruire dei due giorni di ferie maturate residue. Parte ricorrente deduceva che solo fino all'anno scolastico 2012/2013 il personale docente, titolare di contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, aveva diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute, mentre a partire dall'entrata in vigore dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 (*spending review bis*), conv. con mod. dalla l. n. 135/2012, è stato

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 604b79ac77b5a4834cf27692b3677e0

modificato il meccanismo della retribuzione dele ferie non godute nel periodo di sospensione delle attività didattiche, prevedendo l'obbligatorietà della fruizione, il divieto della corresponsione di trattamenti economici sostitutivi e la cessazione di eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso decreto-legge. Tale meccanismo – riferiva – è stato poi completato dalla previsione di cui all'art. 1, l. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che, in particolare, modificando il citato art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012, al comma 55, della citata l. 228/12 ha previsto una deroga per il personale scolastico assunto a tempo determinato, ammettendo la possibilità di sostituire con il corrispondente trattamento economico le ferie di questi lavoratori che, a causa della durata limitata del loro rapporto di lavoro, non ne abbiano potuto usufruire. Tuttavia, parte resistente riteneva che parte ricorrente non avesse tenuto conto né del calendario scolastico specifico dell'Istituto presso il quale aveva svolto l'attività di docenza, né della sospensione relativa a diverse giornate del mese di giugno, calcolato invece interamente. Contestava, ogni caso, il conteggio del ricorrente, ritenendo che il calcolo dovesse essere effettuato partendo dallo stipendio mensile diviso per 30 giorni, secondo le vigenti tabelle CCNL e l'art. 528 del T.U. Istruzione (d.lgs. n. 297/1994), senza considerare i giorni di festività soppressa (tre giorni per anno scolastico), che seguono una regolamentazione diversa. Sul punto, citava la l. 937/1977, così come modificata dall'art. 1, comma 24 l. 148/2011, che sancisce l'attribuzione delle giornate di riposo – quali festività soppresse - a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni da fruire nel corso dell'anno scolastico con apposita richiesta, che non è mai stata inoltrata dal ricorrente. Parte resistente contestava il calcolo effettuato dal ricorrente, sottolineando come questa non avesse tenuto conto del calendario scolastico e delle ulteriori chiusure. Escludeva che potessero essere calcolate anche i giorni di festività soppresse. Infine, contestava la non corrispondenza con gli importi indicati nelle Tabelle CCNL Scuola 2016/2018 e nemmeno nella successiva Tabella CCNL Scuola 2019/2021.

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 604b79ac77b5a4834cf27692b3677e0

5. Senza necessità di istruttoria, all'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.

6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

7. Preliminarmente, va osservato all'udienza del 12.02.2026, svoltasi ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., il Giudice ha preso atto della tardività della costituzione della parte convenuta, altresì eccepita dalla parte ricorrente nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza predetta. Poiché la prima udienza di comparizione delle parti era stata fissata in data 09.09.2026, poi anticipata alla data del 12.02.2026 con decreto del 17.10.2025, stante la tardività della costituzione della parte convenuta, questo Giudice ha ordinato alla parte ricorrente di depositare l'attestazione di notifica del decreto di anticipazione dell'udienza, unitamente al ricorso introduttivo e al decreto di fissazione di udienza originario. Con nota di deposito del 17.02.2026, parte ricorrente ha depositato la documentazione richiesta.

8. Quanto alla regolarità della notifica del decreto di anticipazione di udienza unitamente al ricorso introduttivo e al decreto di fissazione udienza, va rilevato che tra la data di perfezionamento della avvenuta in data 12.01.2026 e l'udienza del 12.02.2026 è intercorso un termine inferiore ai trenta giorni prescritto dall'art. 415, comma 5, c.p.c.. Nonostante ciò, deve ritenersi operante la sanatoria per raggiungimento dello scopo *ex* art. 156 c.p.c.. Occorre, infatti, dare atto che la convenuta si è costituita in giudizio in data 03.02.2026 a fronte dell'udienza di prima comparizione fissata – a seguito di decreto di anticipazione del 17.10.2025 – per il giorno 12.02.2026. Nel costituirsi in giudizio, parte resistente non ha sollevato alcuna eccezione in merito alla violazione dei termini a comparire, né ha richiesto la rimessione in termini ovvero la fissazione di una nuova udienza per l'integrazione delle proprie difese. Né nulla ha sollevato all'ultima udienza del 07.05.2026, svoltasi nelle forme

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 604b79ac77b5a4834cf27692b3677e0

della trattazione scritta, rilevato che non ha depositato le note scritte in sostituzione di udienza, condotta che equivale alla mancata comparizione.

9. In tal modo, la costituzione della parte resistente, ancorché tardiva, impedisce la dichiarazione di nullità della notifica in quanto l'irritualità deve ritenersi sanata *ex tunc,* restando dunque ferme le decadenze maturate, in assenza di tempestiva eccezione di nullità o richiesta di rimessione in termini.

10. La tardiva costituzione della resistente implica la decadenza dal diritto di proporre domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, oltre la decadenza dei mezzi di prova (art. 416, commi 2 e 3, c.p.c.).

11. Conseguentemente, è inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente stante la tardività della costituzione e la decadenza di sollevare tale eccezione a norma dell'art. 416, comma 2, c.p.c.

12. Inoltre, nelle controversie soggette al rito del lavoro, la possibilità per la parte di produrre tardivamente, nel giudizio di primo grado, prove documentali, presuppone, *ex* art. 420, comma 5, c.p.c., che si tratti di documenti sopravvenuti nella disponibilità della parte stessa, ed in ogni caso che si tratti, in coerenza con la perentorietà della regola dettata dall'art. 416, comma 3, c.p.c., di documenti a sostegno di eccezioni o posizioni difensive tempestivamente dedotte. Ne consegue la inammissibilità della produzione documentale da parte del convenuto a sostegno di eccezioni proposte a seguito di costituzione tardiva (Cass. Civ., Sez. Lav., 01.10.2002, n. 14110).

13. Conseguentemente, è irrituale la produzione documentale della parte resistente, stante la tardività della costituzione, e, pertanto, i documenti devono essere espunti dal materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione.

14. Nel merito, occorre prendere le mosse dal quadro normativo interno di riferimento, tenuto conto dell'evoluzione della disciplina relativa alla monetizzazione delle ferie non godute per il personale scolastico.

15. L'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, in vigore a partire dall'anno scolastico 2012/2013, ha sottoposto il personale assunto a tempo determinato alla

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 604b79ac77b5a4834cf27692b3677e0

medesima disciplina normativa e contrattuale in tema di fruizione delle ferie applicabile per i docenti di ruolo, precisando, al comma 2, la proporzionalità delle ferie al servizio prestato dal docente non di ruolo, la non obbligatorietà di fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, infine, la monetizzazione delle ferie non godute durante il rapporto a tempo determinato, per la durata che non consente la fruizione ovvero perché il docente non ne ha chiesto la fruizione durante i periodi di sospensione ("*1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi. 2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto*").

Successivamente, con l'intervento del d.l. n. 95/2012, conv. con mod. della l. 135/2012 ("*decreto legge spending review",* recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), all'art. 5, comma 8, è stato introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per tutto il pubblico impiego.

Il citato articolo è stato poi modificato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228/2012, cd. Legge di stabilità, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. In particolare, viene introdotta una deroga al divieto di monetizzazione per il personale della scuola al tempo

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 604b79ac77b5a4834cf27692b3677e0

determinato "***limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie***", ossia il periodo in cui sono sospese le lezioni (in passato "l'attività didattica", ai sensi dell'art. 13 del CCNL citato) e i docenti non siano impegnati in altro tipo di attività scolastica.

La medesima legge, prosegue all'art, 1 comma 54, prevedendo la fruizione obbligatoria delle ferie per tutto il personale docente – compresi i docenti a termine - nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative, con possibilità di consentire la fruizione delle ferie *"per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica"*.

In tal senso, è venuto meno l'obbligo, di cui all'art. 19 CCNL di categoria, di godere delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, con l'eccezione dei periodi destinati allo svolgimento delle attività connesse e collaterali a quella di insegnamento, come gli scrutini, gli esami e qualsivoglia ulteriore attività di tipo valutativo, e la facoltà eventuale, compatibilmente alla possibilità per le scuole di disporre le sostituzioni necessarie, di godere di altri sei giorni di ferie durante la rimanente parte dell'anno.

Al comma 56 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2013, si prevede l'inderogabilità della disciplina delineata dai precedenti commi 54 e 55, da parte dei dai contratti collettivi nazionali di lavoro; dunque, eventuali clausole contrattuali contrastanti vanno disapplicate a partire dall'01.09.2013.

7. In virtù della nuova disciplina, legislativa concernente le ferie e i limiti alla loro monetizzazione per il personale scolastico, al docente con contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche è riconosciuto il diritto a percepire un'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari alla differenza tra il numero complessivo dei giorni di ferie maturati nell'anno scolastico e, come sottraendi dell'operazione, sia il numero dei giorni di ferie fruiti

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 604b79ac77b5a4834cf27692b3677e0

obbligatoriamente nell'anno scolastico in ragione della sospensione e del numero di giorni fruiti su domanda. Infatti, il personale docente è stato sottoposto alla disciplina precedente - all'obbligo di godere anche d'ufficio delle ferie e al divieto di monetizzazione - solo nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della l. 135/2012, di conversione del d.l. n. 95/2012 e l'intervento del legislatore con la l. n. 228/2012.

8. Come più volte ribadito dai giudici di legittimità, al docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, spetta il diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro non dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con espresso avviso di perdita. La normativa interna, in particolar modo l'art. 5, comma 6, del d.l. n. 95/2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228/2012, deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 1 della Direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore sia stato adeguatamente informato e posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (da ultimo Cass. Civ., ordinanza del 17/6/2024, n. 16175; Cass. Civ., Sez. Lav, 15/5/2024, n. 13440)

9. Sulla questione, ha ancora osservato il giudice del lavoro, è "*intervenuta con recenti ordinanze la Corte di legittimità, la quale richiamati i principi espressi dal giudice europeo e ribadito che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto, ha confermato che il datore - sul quale grava l'onus probandi - è tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo*

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 604b79ac77b5a4834cf27692b3677e0

accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (cfr. Cass. Ord. Sez. L. n. 13447/2024 del 15.05.2024; Cass. Ord. Sez. L. n. 15415/2024 del 03.06.2024; Cass. Ord. Sez. L. n. 16715/2024 del 17.06.2024)" (si veda anche, CGUE, 06.11.2018 nelle cause riunite C-569/16 e C570/16 S.W., nella causa C619/16 S. W.K. e nella causa C-684/2016 M.P, punti 38 e 44)

10. Ne consegue che, in assenza di espressa richiesta del docente di fruire delle ferie tra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno ovvero in assenza di provvedimento adottato dal dirigente scolastico, nel quale si informa il docente che la mancata accettazione dell'invito a fruire delle ferie si traduce in perdita delle ferie stesse, si esclude che i docenti cd. "precari" possano essere considerati automaticamente in ferie. Al docente, in tali casi, va riconosciuto il diritto alla monetizzazione del congedo non utilizzato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

11. Quanto all'onere probatorio, stante la domanda avente oggetto la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, spetta al lavoratore che agisce in giudizio dimostrare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (si veda Cass. Civ., Sez. Lav., 09.03.2021, n. 6493).

12. Nel caso in esame, non risulta dagli atti prodotti dalla ricorrente – stante l'inammissibilità di quelli prodotto dalla resistente - che la ricorrente durante gli anni di riferimento sia stata invitata a fruire delle ferie e/o informata che, in mancanza di fruizione, avrebbe perso la relativa monetizzazione al momento della cessazione del rapporto.

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 604b79ac77b5a4834cf27692b3677e0

13. Alla luce di quanto sinora osservato, spetta al ricorrente il diritto all'indennità sostitutiva per le ferie non godute.

Il calcolo dell'indennità deve basarsi sulla differenza tra il totale dei giorni maturati e quelli di cui il lavoratore ha goduto effettivamente tramite esplicita richiesta o tramite imposizione datoriale legittima. I periodi di sospensione delle lezioni non possono essere computati come ferie godute in assenza di formale istanza del docente o provvedimento datoriale di collocamento in ferie. La ricorrente ha, dunque, effettuato correttamente il calcolo dei numeri di giorni di ferie non goduti sottraendo, per ogni anno scolastico, al numero di giorni di ferie complessivamente maturato - in relazione alla durata del servizio prestato – i giorni di ferie effettivamente fruiti e indicati dalla stessa ricorrente (per la precisione: 2 giorni nell'a.s. 2018/2019, 1 giorno nell'a.s. 2019/2020, 5 giorni nell'a.s. 2020/2021, 2 giorni nell'a.s. 2021/2022, 2 giorni nell'a.s. 2022/2023, 7 giorni nell'a.s. 2023/2024).

14. Inoltre, ha correttamente incluso nel conteggio i tre giorni di festività soppresse, maturati in proporzione al servizio prestato. Ed invero, ai fini della quantificazione è possibile la monetizzazione delle festività soppresse, per le quali vale quanto sinora osservato per i giorni di ferie. La monetizzazione è prevista in quanto il docente a tempo determinato non potrebbe fruire di tali giorni nel periodo tra la fine degli scrutini o degli esami e l'inizio del successivo anno scolastico, in cui non presta servizio a causa della scadenza del contratto; mentre per i periodi di sospensione delle lezioni valgono le medesime considerazioni svolte in relazione alle ferie.

15. I calcoli posti a fondamento dalla pretesa attorea, soltanto genericamente contestati dall'amministrazione scolastica, appaiono corretti e congrui al periodo di lavoro prestato dal ricorrente e documentalmente provato dalla stessa.

16. Alla luce di quanto sinora esposto, va condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla liquidazione dell'indennità sostitutiva pari all'importo di € 9.743,10, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nei limiti del divieto di cumulo *ex* legge 724/1994.

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 604b79ac77b5a4834cf27692b3677e0

17. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo gli importi medi previsti dal D.M. del 10.03.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, tenuto conto del valore della causa (scaglione € 5.201 a € 26.000), ridotti della metà *ex* art. 4, comma 1, del citato D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché della serialità del contenzioso in materia.

18. Occorre infine tener conto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 *bis*, D.M. 55/2014, il compenso determinato secondo i parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. In proposito la Cassazione, con sentenza n. 37692 del 23.12.2022, ha precisato che il collegamento ipertestuale deve avere un'effettiva utilità per il giudice (nel caso sottoposto alla sua attenzione la Suprema Corte ha rilevato che il collegamento contenuto in uno scritto difensivo che consentiva la consultazione di tutti i verbali di causa nel loro insieme non avesse alcuna utilità per il giudice; più correttamente il difensore avrebbe dovuto prevedere uno specifico collegamento per ciascun documento richiamato). Allo stesso modo non può essere ritenuto utile ed agevole per la decisione del giudice di merito il collegamento a documenti che non forniscono alcun apporto allo studio del procedimento.

19. Nel caso di specie, in ragione della misura e della utilità dei collegamenti ipertestuali adottati, si ritiene equo un aumento del 15%.

P.Q.M.

1) accerta e dichiara il diritto di [redacted] all'indennità sostitutiva di ferie non godute per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 604b79ac77b5a4834cf27692b3677e0

1) **condanna,** per l'effetto, il Ministero resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di **€ 9.743,10**, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, nei limiti del divieto di cumulo *ex lege* 724/1994;
2) **condanna** il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in **€ 2.425,35 euro** per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva, come per legge, da distrarsi a favore agli avvocati Simona Baldi e Nicola Favati, dichiaratisi antistatari.

Pisa, 07.05.2026

Il Giudice del Lavoro

[redacted]

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 604b79ac77b5a4834cf27692b3677e0